

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

556° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 18
2 ^a - Giustizia	» 22
3 ^a - Affari esteri.....	» 26
4 ^a - Difesa	» 33
7 ^a - Istruzione.....	» 36
11 ^a - Lavoro.....	» 37
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 40

Commissioni congiunte

Giunta (GAE-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera)	<i>Pag.</i> 16
--	----------------

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro).....	<i>Pag.</i> 8
--	---------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 6
Regolamento.....	» 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i> 41
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 45
Schengen.....	» 46
Consorzi agrari.....	» 47

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i> 49
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 52
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	» 55

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 56
--------------------	----------------

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

30ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,35.

PARERE AL PRESIDENTE – AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO – CIRCA LA PROCEDURA DI NUOVA ASSEGNAZIONE ALLE COMMISSIONI DEI DISEGNI DI LEGGE

Il PRESIDENTE rammenta le vicende procedurali concernenti il disegno di legge recante: «Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000» (3547-bis-B). Comunica quindi che, proprio in relazione a tali vicende, ha convocato la Giunta per acquisirne il parere in merito alla procedura di nuova assegnazione alla sede deliberante o redigente dei disegni di legge già deferiti ed esaminati in sede referente.

Prendono quindi la parola i senatori ELIA, ANGIUS, D'ONOFRIO e CENTARO. All'unanimità dei presenti, la Giunta conferma la legittimità di tale prassi, con la quale la Presidenza si riappropria del potere generale di assegnazione previsto dall'articolo 34 del Regolamento con il conforto dell'avviso della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, espresso all'unanimità o con una maggioranza tale da riscontrare la sola opposizione di Presidenti di Gruppo la cui complessiva consistenza non consenta di attivare la rimessione del provvedimento all'esame dell'Assemblea. Nel constatare il carattere risalente della prassi, la Giunta ritiene che questa si fondi su imprescindibili ragioni di funzionalità delle procedure e, sul piano formale, appaia assolutamente coerente con il disposto dell'articolo 72, terzo comma, della Costituzione, il quale esclude che esigue minoranze possano detenere un potere di libero veto sulla scelta della sede d'esame dei disegni di legge.

Sulla scorta di tale considerazione, il senatore Elia è incaricato di predisporre un testo che adegui pienamente alla norma costituzionale la formulazione dell'articolo 37 del Regolamento, nella parte in cui prescrive l'unanimità della Commissione per la richiesta di trasferimento di sede.

La seduta termina alle ore 9,55.

31ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,45.

PARERE AL PRESIDENTE – AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO – CIRCA L'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 56, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO

A seguito delle vicende verificatesi in Assemblea, il PRESIDENTE sottopone alla Giunta, convocata alla voce, la questione dell'interpretazione dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento.

Prendono la parola ripetutamente i senatori VILLONE, PREIONI, D'ONOFRIO, VEGAS, SMURAGLIA, ELIA, CENTARO, MARCHETTI, ANGIUS e CUSIMANO.

Su proposta del Presidente, la Giunta adotta quindi il seguente parere:

1. Con riferimento alla procedura c.d. «urgentissima» (articolo 56, comma 4, del Regolamento), la Giunta conferma all'unanimità il parere reso il 5 giugno 1984, secondo il quale la richiesta di discutere o votare su argomenti non all'ordine del giorno va preventivamente comunicata per iscritto alla Presidenza a norma dell'articolo 84, comma 5, del Regolamento.

2. Poiché, ai sensi di quest'ultima disposizione, il senatore che intenda fare una richiesta all'Assemblea relativa ad argomenti non iscritti all'ordine del giorno può parlare soltanto se abbia ottenuto dal Presidente espressa autorizzazione, il Presidente stesso, nell'accordare tale autorizzazione, ha facoltà di determinare il momento dell'illustrazione della richiesta.

3. A maggioranza, la Giunta ritiene che, in quanto l'articolo 56, comma 4, prescrive per la deliberazione la speciale maggioranza dei due terzi dei presenti, per la deliberazione stessa debba procedersi ad un puntuale accertamento dei senatori che partecipano alla votazione e che, di conseguenza, venga meno la presunzione di esistenza del numero legale prevista dall'articolo 107, comma 2, del Regolamento.

4. Per consentire il computo dei voti, la deliberazione deve aver luogo mediante procedimento elettronico e richiede il preavviso indicato dall'articolo 119 del Regolamento.

La seduta termina alle ore 18,30.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

231^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che, in data 11 febbraio 2000, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale l'avvocato Matteo Brigandi ha comunicato, in nome e per conto dell'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, che nei confronti dello stesso onorevole Stefani risulta attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Firenze un procedimento penale per fatti che, ad avviso dello stesso, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Presidente comunica inoltre che il Presidente del Senato, con lettera del 14 febbraio 2000, ha deferito alla Giunta una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Eugenio Paolo Marino e Luigi Saggiomo (Doc. IV-*bis*, n. 29).

Il senatore RUSSO ricorda che la Giunta ha preso in esame in passato altre domande di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della costituzione nei confronti del dottor De Lorenzo. Chiede quindi al Presidente quando verrà iniziato l'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra presenti nei confronti del senatore Giulio Camber (Doc. IV, n. 5).

Il PRESIDENTE comunica che l'esame del Doc. IV, n. 5 inizierà nella seduta di giovedì 17 febbraio prossimo, per la quale è prevista l'au-

dizione del senatore Camber ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Il PRESIDENTE, rispondendo ad una domanda del senatore MUNGARI, ricorda che sono state distribuite a cura degli uffici le sentenze della Corte Costituzionale nn. 10 e 11 del 2000, concernenti conflitti di attribuzione insorti tra l'Autorità giudiziaria e la Camera dei deputati in relazione a deliberazioni assunte dalla Camera in materia di insindacabilità parlamentare.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Massimo Wilde, dall'onorevole Pierluigi Copercini, dai signori Gianluigi Carnovali, Paolo Gibertoni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 86/95 R.G. pendente nei loro confronti presso il Tribunale di Parma.

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 20 gennaio e proseguito nelle sedute del 25 e 27 gennaio 2000.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, ricordando che la richiesta ha ad oggetto le notizie riportate dal settimanale l'Espresso il 2 dicembre 1994 sulla morte dell'imprenditore parmense Piero Concari, notizie concernenti un esposto presentato dai parlamentari leghisti al CSM, in cui si fa riferimento a dubbi insorti sull'ipotesi del suicidio, ed alcune dichiarazioni dell'allora senatore Copercini su nemici e concorrenti che avrebbero potuto trarre vantaggi dalla scomparsa di Concari.

Riprende quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori GRECO, RUSSO, MUNGARI e il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONI 5^a E 6^a RIUNITE
(5^a Programmazione economica, bilancio)
(6^a Finanze e Tesoro)

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

73^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale (n. 621)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

La senatrice SARTORI, relatrice per la 6^a Commissione permanente, illustra, per le parti di competenza, lo schema di parere favorevole, osservando che le norme di delega contenute nell'articolo 10 della legge n. 133 del 1999, e le conseguenti disposizioni dello schema di decreto legislativo, rappresentano, senza dubbio, un passo importante nel processo di trasferimento di competenze e risorse alle regioni a statuto ordinario.

Tale processo, avviato agli inizi degli anni novanta, ha visto un graduale passaggio da una finanza regionale «derivata», in cui la quasi totalità delle risorse delle regioni proveniva da trasferimenti da parte dello Stato, ad una finanza progressivamente più «autonoma», in cui le risorse consistono, sempre di più, in tributi propri, in compartecipazioni a tributi erariali e in misura crescente in autonome decisioni regionali.

Ovviamente, i principi ed i criteri di federalismo fiscale delineati nella legge delega n. 133 del 1999 (e attuati con il provvedimento in

esame), operano in un contesto di «Costituzione invariata», con tutti i vincoli che ne conseguono; vincoli dei quali tutti gli interventi succedutisi nel corso del dibattito hanno auspicato un progressivo superamento, attraverso la ripresa del cammino della riforma costituzionale.

Va peraltro tenuto presente, prosegue la relatrice, che anche in un contesto di Costituzione vigente, si potrebbero utilmente già esplorare ipotesi di maggiore autonomia impositiva per le regioni, attivando processi che hanno come base il dettato dell'articolo 119, comma secondo, della Costituzione.

Il disegno complessivo che emerge dalla legge delega n. 133 del 1999, senz'altro apprezzabile, ha trovato poi ulteriori vincoli nello stato della finanza pubblica e nella struttura del sistema di protezione sociale proprio del nostro Paese.

Va tuttavia dato atto al Governo di aver voluto, con il provvedimento in esame, assumere più apertamente posizione in merito a questioni che sono da tempo al centro della discussione politica e scientifica.

La scelta di sostituire i trasferimenti con ampie partecipazioni sui principali tributi erariali risponde, innanzitutto, alla richiesta delle regioni di limitare l'incertezza sull'ammontare delle risorse disponibili, connessa alla discrezionalità nell'erogazione degli attuali trasferimenti fissati annualmente dal bilancio dello Stato; l'assegnazione di una quota del gettito dei tributi erariali garantisce, infatti, automaticità di adeguamento delle risorse.

Il grado di autonomia delle regioni deve essere misurato con riferimento alla quota dei tributi propri, cioè di tributi su cui le regioni hanno una flessibilità d'aliquota, sul totale delle risorse a propria disposizione. In questo senso, la relatrice osserva che, in particolare per alcune regioni, l'autonomia tributaria a seguito della riforma diventa considerevole.

La scelta del Governo, in merito alla misura di perequazione della capacità fiscale (90%) appare opportuna, in quanto essa si fa carico delle eccessive differenziazioni ancora presenti nel territorio nazionale, operando una riduzione delle differenze che non dipendono dalle politiche poste in essere dalle singole regioni e lasciando nella disponibilità delle regioni stesse gli aumenti di gettito derivanti da autonomi incrementi di aliquota: infatti, poiché la capacità fiscale è calcolata ad aliquote *standard*, se una regione decide di aumentare le proprie aliquote, l'incremento di gettito risultante resta interamente a sua disposizione.

La relatrice, dopo aver proposto alle Commissioni riunite di esprimere parere favorevole, illustra le osservazioni allo schema di decreto legislativo.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 133 fissa il criterio del superamento dei trasferimenti erariali alle regioni, nel caso essi non siano giudicati soddisfare un rilevante interesse nazionale: appare opportuno che il Governo evidenzi quali criteri sono stati seguiti sia nella definizione dei trasferimenti che vengono soppressi, sia nella individuazione di quelli specificamente conservati.

Per quanto riguarda l'articolo 1, al comma 1, appare necessario che il Governo valuti l'opportunità di mantenere il Fondo nazionale per la montagna, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, in ragione del fatto che le risorse in esso preordinate sono destinate non già alle regioni, bensì alle comunità montane e ai comuni montani e che gli interventi a favore della montagna integrano il criterio di finanziamenti a destinazione specifica per i quali sussiste un rilevante interesse nazionale.

In relazione alla spesa sanitaria complessiva, appare opportuno chiarire e individuare con nettezza quali sono le somme e le risorse spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali strettamente connesse all'attività di ricerca corrente. Tale osservazione nasce dalla esigenza di fissare i criteri citati, preventivamente rispetto ad una definizione che il comma 3 dell'articolo 1 assegna ad un atto di indirizzo e coordinamento; inoltre, appare opportuno, in relazione alla delicatezza e alla specificità della deliberazione da assumere circa la definizione delle spese spettanti agli Istituti di ricovero e cura, prevedere il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, in via principale, e non incidentale così come stabilito dall'articolo 8 della legge n. 59 del 1997, espressamente richiamato dal comma 3.

Per quanto riguarda l'articolo 2, la relatrice osserva che appare opportuno chiarire le modalità con le quali si è giunti alla determinazione della percentuale del 25,7 per cento di compartecipazione IVA a partire dal 2001: infatti, le disposizioni si riferiscono al gettito IVA realizzato nel penultimo anno precedente a quello di riferimento, mentre nella relazione tecnica le stime riguardano l'anno 2001.

Per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 3, la relatrice osserva che la diversa decorrenza prevista per l'aumento dell'addizionale regionale e per la riduzione dell'IRPEF erariale, e quindi la diversa decorrenza nel sorgere dell'obbligazione tributaria, potrebbe comportare problemi qualora in alcuni casi, certo non numerosi, la compensazione a partire dal 2001, per effetto della riduzione delle aliquote erariali, non potesse operare.

La relatrice rileva inoltre che il meccanismo di rideterminazione delle aliquote a consuntivo presenta margini di incertezza che sarebbe opportuno eliminare. Con riferimento all'articolo 5, osserva che la rideterminazione delle aliquote dovrebbe operare non solo in presenza di differenze nei gettiti effettivi rispetto alle previsioni, ma anche in caso di aggiornamenti nelle quantificazioni dei trasferimenti soppressi, di cui all'articolo 1, rispetto alle proiezioni indicate nella relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto in esame. Per quanto concerne le previsioni riferite ai trasferimenti di cui alla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo 1, gli aggiornamenti da prendere in considerazione sono esclusivamente quelli riconducibili alle previsioni di gettito IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento, che incidono nella determinazione dei trasferimenti dal fondo sanitario di parte cor-

rente; in tali casi, la rideterminazione dovrebbe riguardare, preferibilmente, la misura dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Sempre con riferimento all'articolo 5, appare necessario modificare il comma 2 affinché le rideterminazioni da operare entro il 30 giugno 2000 ed il 30 giugno 2001 riguardino sia le aliquote di cui all'articolo 3 che quelle di cui agli articoli 2 e 4.

Poiché l'articolo 6 dello schema stabilisce un ulteriore criterio per la ridefinizione di aliquote e compartecipazioni in relazione al trasferimento di funzioni alle regioni ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, appare opportuno sollecitare il Governo affinché sia garantito il coordinamento tra le diverse norme al fine di assicurare la stabilità e la certezza delle risorse da assegnare ai bilanci regionali.

Un'ulteriore sollecitazione al Governo concerne la variazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite ai sensi della legge 59 del 1997, che deve essere effettuata modificando prioritariamente la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto.

In generale, per ciò che concerne il meccanismo di verifica della adeguatezza delle risorse destinate alle regioni in base alle aliquote e alle compartecipazioni, appare necessario, in relazione alla particolare funzione di analisi e di valutazione da compiere, prevedere l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari in merito ai provvedimenti che intervengono nella rideterminazione di aliquote e di compartecipazioni.

Per quanto concerne la partecipazione delle regioni all'attività di accertamento, prevista dall'articolo 10, attesa la sostanziale condivisione di un progetto di conferimento di funzioni in tale comparto, appare necessario rivedere la disposizione sia per quanto riguarda il riferimento all'analogia normativa vigente per gli enti locali – i cui esiti in materia di catasto appaiono largamente insoddisfacenti – sia per una più completa definizione degli specifici compiti eventualmente assegnati alle regioni. Occorre garantire, infatti, una piena corrispondenza tra le funzioni di partecipazione all'accertamento e le risorse delle regioni per assolvere tali compiti, soprattutto in rapporto con gli Uffici regionali delle Entrate; a tale riguardo, potrebbe essere valutata la definizione di strumenti incentivanti, a sostegno di una effettiva partecipazione delle amministrazioni regionali all'accertamento, limitatamente alle imposte erariali compartecipate, ovvero caratterizzate da addizionali regionali. In particolare, è necessario migliorare e rendere più efficace e puntuale l'informazione a favore delle regioni in tutta la materia delle entrate e sulla dinamica degli indicatori che la caratterizzano.

Relativamente all'articolo 11, la relatrice sottolinea l'opportunità di specificare che l'abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito Irap, e la contestuale definizione di trasferimenti erariali di importo pari alle risorse definite con la soppressa compartecipazione, deve comportare l'invarianza di risorse disponibili rapportate alle quote di trasferimenti precedentemente assegnati agli enti locali e poi so-

stituiti dalla compartecipazione IRAP. Inoltre, è essenziale definire un termine entro il quale emanare il decreto ai sensi del comma 4.

Un'ulteriore osservazione concerne il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella definizione dei provvedimenti attuativi previsti all'articolo 14.

In generale, appare cruciale affrontare la questione del miglioramento della qualità, della quantità e della fruibilità dei dati statistici e informativi, sulla base dei quali vengono adottate le decisioni afferenti al nuovo sistema di finanza delle regioni a statuto ordinario.

La relatrice sottolinea infine l'auspicio che il superamento del meccanismo dei trasferimenti erariali, operato dallo schema per quanto concerne la finanza regionale, sia adottato anche per la finanza degli altri enti locali, in particolare per quanto riguarda i Comuni.

Il senatore CABRAS, relatore per la 5^a Commissione, illustra le osservazioni contenute nel parere relative alle problematiche connesse alla spesa sanitaria. Egli osserva che la delicata fase di verifica degli *standard* dei servizi offerti dalle singole regioni in relazione agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale, previste dall'articolo 9, richiede una più precisa e definita articolazione delle funzioni da esercitare, sotto il profilo sia metodologico sia qualitativo da parte dei due livelli che dovranno svolgerle: quello statale e quello regionale. La flessibilità della spesa, e di conseguenza la maggiore autonomia decisionale delle singole regioni, risulta strettamente collegata a questo esercizio. A tale riguardo, anche le procedure previste per la definizione del Piano Sanitario Nazionale dovranno tenere conto in modo adeguato della nuova disciplina introdotta con il presente decreto. Inoltre, appare opportuno prevedere l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari sui provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.

Un'altra osservazione riguarda l'Allegato A, tenendo conto che le specifiche tecniche in esso contenute sembrerebbero prefigurare un calcolo della formula perequativa con validità per un triennio. Appare invece necessario prevedere un ricalcolo annuale della formula perequativa. Qualora il reperimento dei dati, che entrano nel calcolo della formula, ne dovesse suggerire l'opportunità, la validità triennale dovrebbe riguardare solo il parametro relativo alla dimensione geografica, di cui alla lettera d) dell'Allegato A in parola.

È stato infine segnalato, prosegue il relatore, anche da parte delle regioni, quale aspetto critico del nuovo sistema di finanziamento della sanità, la possibile incoerenza fra la dinamica nel tempo dell'ammontare totale di risorse messe a disposizione del complesso delle Regioni, mediante le compartecipazioni, e la dinamica dei fabbisogni di spesa, in primo luogo di quelli sanitari.

In ordine a tale problematica, va rilevato che non appare opportuno individuare, nello schema, una sorta di meccanismo automatico di revisione periodica delle aliquote di compartecipazione per far fronte ai fabbisogni sanitari: tale soluzione, infatti, potrebbe reintrodurre quei problemi

di vincolo di bilancio «morbido» che hanno caratterizzato il sistema di finanza derivata – che si vuole superare con la riforma – incentivando forme di irresponsabilità finanziaria delle regioni. Appare, invece, preferibile che in sede di esame del Documento di programmazione economico-finanziaria possa essere operata una verifica degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, soprattutto con riferimento ai fabbisogni sanitari, e delle cause che li hanno prodotti, individuando gli eventuali correttivi, anche con riferimento alla misura delle aliquote di compartecipazione, che si dovessero rendere necessari. Tale soluzione appare, peraltro, più rispettosa delle prerogative del Parlamento nella regolazione dei rapporti finanziari tra i vari livelli di governo.

Il senatore GRILLO illustra la proposta di parere contrario sullo schema di decreto in esame, osservando in premessa che il provvedimento predisposto dal Governo traduce nei fatti l'angusta visione del federalismo fiscale già presente nelle norme di delega e che, peraltro, la limitatezza dell'intervento operato dal Governo non può essere giustificata con i vincoli che deriverebbero dall'attuale assetto costituzionale.

Ribadendo la valutazione di un intervento di stampo minimalista e «diffidente» nei confronti di un pieno federalismo fiscale, egli ritiene che l'azione di Governo non sviluppi pienamente le potenzialità in senso federalistico già contenute nel dettato costituzionale, aggiungendo, inoltre, che il federalismo fiscale viene ridotto ad una mera redistribuzione di gettito tributario con limitate concessioni all'autonomia impositiva delle regioni. Tali limitate concessioni si sostanziano nell'adozione di strumentazioni tecniche, quali le compartecipazioni, che consentono scarsissime possibilità di modifica e di manovrabilità delle entrate da parte degli enti decentrati, con processi decisori accentrati sul Governo e conseguenti forti limitazioni del ruolo del Parlamento.

L'oratore osserva poi che la proposta governativa tende all'obiettivo della responsabilità della spesa e dell'autonomia del bilancio senza porsi quello della responsabilità delle entrate e dell'autonomia impositiva, mentre rimane assente il necessario nesso tra le funzioni svolte dagli enti territoriali ed i finanziamenti relativi. Un ulteriore elemento di contrarietà è costituito dalla assenza di meccanismi e percorsi virtuosi che consentano di avviare una nuova fase di sviluppo e di crescita economica attraverso una differenziata riduzione del carico fiscale su base regionale. Occorre infine tenere presente che lo schema di decreto non si colloca in una prospettiva di riordino del sistema fiscale italiano mirante ad una progressiva ma sensibile riduzione del prelievo fiscale complessivo.

L'oratore ribadisce poi la forte perplessità in merito alla assenza di informazioni circa la copertura degli oneri connessi alle funzioni trasferite alle regioni, ai sensi della legge n. 59 del 1997.

Dopo aver ribadito la contrarietà sullo strumento della compartecipazione, egli si sofferma sulla prospettiva che la dinamica dei fabbisogni di spesa nel settore sanitario abbia un andamento disallineato rispetto a

quella dell'incremento delle risorse messe a disposizione dal complesso delle regioni.

Al di là delle ottimistiche dichiarazioni del sottosegretario Giarda infatti, è facile prevedere che, dopo il primo anno, il gettito delle partecipazioni avrà un'evoluzione più contenuta rispetto a quella del fabbisogno sanitario. L'assenza nello schema di decreto di qualsiasi riferimento a tale problematica giustifica la preoccupazione che il Governo intenda scaricare il peso della dinamica futura dei fabbisogni sanitari sulle Regioni, che saranno a loro volta costrette a incrementare la pressione fiscale complessiva.

Conclusivamente, l'espressione del parere contrario è motivata anche dalla considerazione che la proposta del Governo appare del tutto sbilanciata verso il principio di solidarietà, tralasciando invece la piena attuazione del principio di autogoverno, che consente l'attuazione di un autentico federalismo fiscale.

Interviene, quindi, il senatore MARINO il quale, pur condividendo il parere favorevole illustrato dai relatori di maggioranza, esprime perplessità circa l'osservazione relativa ai meccanismi affidati al Parlamento per controbilanciare l'eventuale incoerenza tra la dinamica dei fabbisogni sanitari e l'incremento delle risorse messe a disposizione dalle regioni; a suo giudizio infatti, più che un generico rinvio all'esame del Documento di Programmazione economica e finanziaria, sarebbe preferibile esprimere un richiamo alla competenza delle Commissioni parlamentari.

Il senatore VEGAS preannunzia il voto favorevole sulla proposta di parere contrario illustrata dal senatore Grillo e motiva il voto contrario sul parere favorevole presentato dai relatori di maggioranza. Le perplessità sul provvedimento, peraltro, sono rafforzate dalle stesse osservazioni predisposte dai relatori di maggioranza, che fanno emergere tutti gli elementi di contraddittorietà del provvedimento, soprattutto per ciò che riguarda i meccanismi di progressivo aggiustamento delle aliquote di partecipazione.

Rifacendosi a quanto sostenuto dal Sottosegretario Giarda nel suo intervento di replica, l'oratore ribadisce che l'espressione «federalismo fiscale» ingenera equivoci sulla reale portata del provvedimento, così come contesta l'affermazione che la limitatezza degli interventi sia da ascrivere ai vincoli del dettato costituzionale.

Per ciò che concerne la riforma costituzionale, egli puntualizza inoltre che la contrarietà delle forze politiche che sostenevano il Governo Prodi all'introduzione del principio costituzionale di sussidiarietà fu alla base del fallimento politico della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.

Un ulteriore punto di divaricazione tra l'impianto di riforma proposta dal Governo e il federalismo fiscale proposto dall'opposizione è costituito proprio dal diverso significato attribuito al principio di solidarietà: l'oratore si dichiara convinto che esso si realizza concretamente attraverso il

sostegno alla crescita economica delle aree depresse, e non con la sola adozione di meccanismi perequativi e redistributivi.

Il Presidente GUERZONI sollecita i relatori di maggioranza ad inserire nel parere uno specifico riferimento all'esigenza di escludere dal novero dei trasferimenti erariali soppressi i finanziamenti previsti dall'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, che integrano le risorse regionali per l'erogazione di borse di studio. Un'ulteriore osservazione potrebbe riguardare poi l'esigenza di salvaguardare le risorse assegnate attraverso il Fondo sanitario nazionale per effettuare i controlli di prevenzione ambientale di competenza delle regioni.

Il senatore GIARETTA, preannunciando il voto contrario sul parere illustrato dal senatore Grillo e il voto favorevole sul parere predisposto dai relatori Sartori e Cabras, svolge alcune considerazioni sul carattere del confronto svoltosi in questi mesi in sede di Conferenza Stato-Regioni sui contenuti del decreto legislativo. A suo giudizio, infatti, occorre prendere atto che su tali specifiche materie il dibattito ha visto ampliarsi la platea dei soggetti legittimati ad intervenire e che l'accordo raggiunto tra il Governo e le Regioni rappresenta un punto condivisibile di equilibrio tra le diverse istanze. Dall'esperienza maturata, prosegue l'oratore, emerge sempre più la esigenza di modificare la struttura dei poteri pubblici, adottando un modello di regionalismo a più velocità: tale prospettiva potrà consentire di abbandonare quell'esigenza di perequazione verso il basso, che, al momento, rende timida la costruzione di un effettivo federalismo.

Il senatore FERRANTE chiede se i relatori abbiano tenuto conto del fatto che, qualora dall'autonomia regionale si escluda la competenza in materia di spesa sanitaria, tale autonomia rischia di ridursi ad un ambito molto limitato.

Il senatore PIZZINATO chiede di precisare il significato dell'espressione «sistema di protezione sociale» che, a suo avviso, non dovrebbe comprendere le prestazioni previdenziali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

GIUNTA E COMMISSIONE CONGIUNTE

Giunta per gli affari delle Comunità europee

del Senato della Repubblica

con la

XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

2^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente

della Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato

BEDIN

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Stefano Rodotà, Presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali; il professor Antonio Baldassarre, Presidente emerito della Corte costituzionale; il professor Augusto Barbera; il professor Massimo Luciani.

La seduta inizia alle ore 12,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BEDIN avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista e che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Giunta e la XIV Commissione aderiscono alla richiesta anzidetta e, di conseguenza, viene adottata tale forma di pubblicità.

Il Presidente avverte altresì che di tale seduta sarà effettuata la rescontazione stenografica a pubblicazione immediata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla questione della redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: audizione del Presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali e di esperti di diritto costituzionale.

(Seguito dell'indagine e rinvio)

Prosegue l'indagine rinviata nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente BEDIN, scusandosi per il ritardo nell'apertura dei lavori, ascrivibile alla concomitanza dello svolgimento di votazioni nell'Assemblea del Senato, cede la parola all'onorevole RUBERTI, presidente della XIV Commissione della Camera, il quale svolge talune considerazioni e pone dei quesiti sui temi sollevati nel corso della precedente seduta.

Il senatore MANZELLA e l'onorevole MELOGRANI pongono dei quesiti sugli argomenti oggetto dell'indagine in titolo.

Prendono quindi la parola i professori BALDASSARRE, BARBERA, RODOTÀ e LUCIANI per replicare ai quesiti posti.

Interviene l'onorevole D'IPPOLITO.

Il presidente BEDIN ringrazia infine il Presidente dell'autorità garante per la tutela dei dati personali e gli esperti di diritto costituzionale intervenuti all'audizione, la quale viene pertanto dichiarata conclusa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

498^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 14,50.**IN SEDE CONSULTIVA*

(4461) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo, approvato dalla Camera dei deputati. (Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il senatore PASTORE avanza alcune perplessità circa la successione nel tempo di varie discipline prevista dal provvedimento in titolo. In primo luogo, richiama l'attenzione su quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 che fa espresso riferimento ad una legge di attuazione della legge costituzionale n. 2 del 1999. La disciplina transitoria, richiesta espressamente dall'articolo 2 della citata legge costituzionale, verrebbe così ad essere regolata da più fonti: il decreto-legge in esame e la futura legge di attuazione. A sua volta, se venissero confermate dal Senato le modifiche introdotte al provvedimento dalla Camera dei deputati, la disciplina transitoria verrebbe ad articolarsi ulteriormente, trovando la sua fonte, per i primi 60 giorni, nel decreto-legge, quindi, nel decreto-legge come modificato in sede di conversione, ed infine nella legge di attuazione cui espressamente il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo sembra rinviare. Quanto al merito della disciplina in esame, dubita che questa sia coerente con quanto previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 111 della Costituzione, i cui principi dovrebbero essere dalla

stessa disciplina pienamente applicati, secondo l'espresso disposto dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999.

A quest'ultimo proposito, il presidente VILLONE avverte che oggetto della valutazione della Commissione è, in questa sede, il testo vigente del decreto-legge, di cui va verificata la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza. Le considerazioni ed i rilievi, anche di ordine costituzionale, sul testo del provvedimento, come modificato dalla Camera dei deputati in sede di conversione, potranno essere svolti in occasione dell'esame in sede consultiva, da parte della Commissione, del merito del disegno di legge in titolo.

Concorda con queste considerazioni il senatore MARCHETTI.

Prende quindi la parola il senatore ROTELLI che, preliminarmente, chiede chiarimenti sui tempi di entrata in vigore della legge di revisione dell'articolo 111 della Costituzione e del decreto-legge in esame.

A queste domande rispondono il presidente VILLONE ed il sottosegretario AYALA che ricordano che l'entrata in vigore del provvedimento in titolo coincide con quella della citata riforma costituzionale.

Il senatore ROTELLI, riprendendo la sua esposizione, rileva l'improprietà dell'uso dello strumento del decreto-legge per l'attuazione di disposizioni costituzionali. Si tratta, poi, a suo avviso, di una disciplina che comunque, nel merito, non dà una soddisfacente attuazione alle regole fissate dal nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione.

Rileva quindi che questo articolo, nei primi due commi, pone una disciplina immediatamente applicabile a tutti i procedimenti diversi da quello penale, oggetto dei successivi commi; dunque, eventuali incompatibilità della disciplina normativa vigente in materia con la nuova normativa costituzionale possono essere oggetto, già oggi, di questioni di legittimità costituzionale.

Infine, richiama l'attenzione della Commissione sul comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo, ed in particolare sul riferimento alle «diverse modalità» con le quali potranno essere assunti ulteriori elementi di prova per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e già acquisite al fascicolo per il dibattimento. Si tratta di una formulazione poco chiara, che potrà generare problemi interpretativi.

Per questi motivi, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta avanzata dal relatore di riconoscere la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Il relatore BESOSTRI ribadisce che oggetto dell'esame è la verifica della sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza. Replicando, tuttavia, al senatore Pastore, rileva che i suoi argomenti conducono alla pa-

radossale conseguenza di ritenere impossibile, in sede di conversione, ogni modifica al testo dei decreti-legge. Quanto al problema posto dal senatore Rotelli circa l'applicazione dei principi posti nei primi due commi del nuovo articolo 111 della Costituzione ai procedimenti diversi da quelli penali, ritiene tali principi immediatamente applicabili al processo civile ed amministrativo; dovrà dunque essere verificata la congruenza della disciplina di questi procedimenti con quanto previsto dai primi due commi del nuovo articolo 111 della Costituzione.

Tornando a considerare i presupposti di necessità e di urgenza del provvedimento in esame, ribadisce di ritenerli sussistenti; sarebbe stato grave, infatti, che all'entrata in vigore della nuova normativa costituzionale non fosse contemporaneamente seguita l'adozione della disciplina transitoria di attuazione, richiesta espressamente dall'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999.

Il senatore PELLEGRINO, dichiarato di concordare con le considerazioni da ultimo svolte dal relatore Besostri, ritiene, anche nel merito, costituzionalmente corretta la disciplina transitoria prevista dal decreto in esame, che contempera, a suo avviso in modo equilibrato, i diritti di libertà dei cittadini e le esigenze processuali. La nuova disciplina costituzionale, fissando principi sulla formazione della prova, incide, al contempo, sul diritto processuale e su quello sostanziale, e pone delicati problemi per quanto riguarda i processi in corso. Quanto ai risvolti più strettamente procedurali, si deve seguire la regola generale in materia secondo la quale *tempus regit actum*. Circa l'incidenza sul diritto sostanziale, ritiene che, come tutte le norme di carattere costituzionale, anche quelle poste dal nuovo articolo 111 della Costituzione, abbiano un carattere naturalmente retroattivo, con il solo limite della cosa giudicata. Nel complesso giudica la disciplina posta dal decreto-legge conforme a questi principi. Alcune perplessità destano invece le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. A questo proposito, ricordati i rilievi mossi dal senatore Di Pietro nella seduta precedente e tenendo conto dell'esigenza di assicurare al più presto una disciplina certa ai procedimenti in corso, ritiene debba essere valutata la possibilità di consentire senza limiti l'immediata applicazione dei principi fissati nel nuovo articolo 111 della Costituzione, consentendo tuttavia ai pubblici ministeri, nelle ulteriori fasi dei procedimenti in corso, di produrre nuovi elementi di prova a supporto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.

Interviene, infine, il senatore ELIA che dichiara di condividere, a nome del proprio Gruppo, le considerazioni svolte dal relatore, rilevando in particolare che la necessità di una disciplina legislativa di attuazione dei principi posti dal nuovo articolo 111 della Costituzione è prevista dalla stessa legge costituzionale n. 2 del 1999. A questo proposito, ricorda che il Senato, con un ampio consenso delle forze politiche anche di opposizione, aveva approvato, in prima lettura, la prevista disciplina di attua-

zione che però non è stata definita in tempo utile dall'altro ramo del Parlamento. Da ciò la necessità di adottare il provvedimento in esame che presenta quindi i requisiti di necessità e di urgenza, pur fornendo soluzioni che nel merito possono presentare margini di perplessità, come tutte le normative di carattere transitorio in materia processuale.

Quanto ai problemi di carattere intertemporale, ricorda che non vi sono, per la materia processuale, espresse prescrizioni costituzionali in ordine alla successione delle leggi nel tempo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza è quindi approvata dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE propone la convocazione di una ulteriore seduta per le ore 9 di domani, mercoledì 16 febbraio, per il seguito e la conclusione della discussione generale del disegno di legge n. 4445 e connessi («Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti»). La programmata seduta pomeridiana di domani potrà essere quindi prevalentemente dedicata al seguito dell'esame del disegno di legge n. 4014 e connessi (servizi pubblici locali).

La Commissione consente.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA PER DOMANI

Il presidente VILLONE annuncia la convocazione di una seduta ulteriore per domani, mercoledì 16 febbraio 2000, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

540^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(4461) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore FOLLIERI il quale ritiene preliminarmente necessario definire l'ambito di applicazione della normativa introdotta con il provvedimento d'urgenza in conversione, ricordando come l'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999 prevede che la legge ordinaria regoli l'applicazione dei principi contenuti nella stessa legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore di quest'ultima. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, fa specifico riferimento all'articolo 2 della citata legge costituzionale, rendendo in tal modo evidente che le disposizioni in esso contenute si applicano esclusivamente ai procedimenti penali in corso alla data del 7 gennaio 2000, data nella quale è entrata in vigore la riforma dell'articolo 111 della Costituzione. Nei procedimenti penali iniziati successivamente a tale data, dovranno invece trovare applicazione, fino al momento in cui saranno emanate le norme di attuazione della riforma dell'articolo 111 della Costituzione – si tratta in particolare delle disposizioni contenute nell'Atto Camera 6590 già approvate dal Senato della Repubblica – esclusivamente le previsioni dello stesso articolo 111. Conseguentemente, nei procedimenti iniziati dopo il 7 gennaio 2000

il giudice potrà sia ritenere che la norma costituzionale successiva – per lo meno per quelle parti che sono suscettibili di immediata applicazione – abbia abrogato, totalmente o parzialmente, le previgenti norme del codice di procedura penale, sia scegliere di sollevare questione di legittimità costituzionale di tali norme nella misura in cui queste vengano considerate incompatibili con il nuovo assetto costituzionale.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, fa salva l'utilizzabilità, nei procedimenti in corso alla data del 7 gennaio 2000, delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento, a condizione però che la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova assunti o formati con modalità diverse. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge riprende poi la previsione contenuta nel comma quinto del nuovo articolo 111, specificando peraltro che la violenza, la minaccia, l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità, le quali, se accertate, consentono l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza da chi si è sottratto all'esame, devono essere però verificate in contraddittorio sulla base di elementi concreti. Il comma 4 reca una disposizione condivisibile che prevede l'applicazione nel giudizio di Cassazione delle disposizioni in materia di valutazione della prova vigenti nel momento in cui sono state assunte le decisioni di merito. Il comma 5 contiene, al contrario, una disposizione difficilmente comprensibile in quanto, mentre dalla discussione svoltasi in Aula alla Camera dei deputati sembra emergere che tale norma sia finalizzata a consentire all'imputato minore di opporsi alla definizione del processo allo stato degli atti nel corso dell'udienza preliminare e di chiedere quindi l'udienza dibattimentale, la formulazione testuale del comma sembra piuttosto diretta a consentire una pronuncia allo stato degli atti che non sarebbe oggi possibile. Infine, anche in merito al successivo comma 6, è auspicabile che il prosieguo del dibattito consenta un opportuno approfondimento circa la portata di tale previsione.

Conclude sottolineando la necessità di un'ulteriore riflessione sulle problematiche sottese al decreto-legge in titolo, anche al fine di valutare le modifiche eventualmente necessarie per pervenire a una disciplina più coerente con le scelte effettuate con le norme costituzionali.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore MILIO, il quale manifesta un dissenso totale nei confronti del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento nonostante questo rappresenti pur sempre un miglioramento di quello originariamente predisposto dal Governo con il decreto-legge in titolo.

Dopo aver sottolineato come in Italia sembrano ormai prevalere soprattutto le esigenze connesse con alcuni processi politici, evidenzia la contraddizione esistente al riguardo fra l'attuale atteggiamento delle sinistre e la posizione che le stesse forze politiche ebbero ad assumere nel 1989 in occasione della discussione in Parlamento del decreto-legge con

cui veniva impedita la scarcerazione di numerosi esponenti della criminalità organizzata per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Preannuncia pertanto il suo voto contrario alla conversione del decreto-legge in titolo, ribadendo che la finalità politica che costituisce l'autentica *ratio* ispiratrice del decreto-legge n. 2 del 2000 è rappresentata dalla volontà di salvare comunque i processi nati nella stagione di «mani pulite».

Il senatore RUSSO, dopo aver ricordato che il provvedimento in esame intende corrispondere alle due preminenti esigenze da un lato, di applicazione, dei principi, comunemente identificati con i principi del «giusto processo», introdotti nell'articolo 111 della Costituzione dalla legge costituzionale n.2 del 1999 e, dall'altro, di preservare i processi in corso, non può fare a meno di sottolineare come il Senato aveva già inteso dare soluzione in modo organico a tali problematiche approvando l'Atto Senato n.1502 – ora all'esame della Camera dei deputati – e adempiendo così ad un impegno assunto nel contesto dell'approvazione della legge costituzionale stessa. L'Atto Senato n.1502 – prosegue il senatore Russo – recava anche una disposizione transitoria, la quale tra l'altro e salvo ipotesi particolari, stabiliva che i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della futura legge sarebbero proseguiti secondo l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data fosse stata esercitata l'azione penale. Mentre tale disegno di legge non ha ancora potuto ottenere quella rapida definizione che avrebbe forse potuto evitare che si dovesse ricorrere ad una disciplina solo transitoria, il Governo ha, poi, scelto una strada diversa nell'introdurre tale disciplina nel decreto-legge in via di conversione che, nella sua originaria formulazione, disponeva che i principi del «giusto processo» si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattito. Di tal che, non resta che augurarsi che il provvedimento in esame possa essere definito con la massima sollecitudine, se necessario apportandovi anche alcune modifiche che siano largamente condivise. Ritiene, tuttavia, che il testo approvato dal Senato per il disegno di legge n.1502 – anche se modificato dalla Camera – potrebbe ancora rappresentare la soluzione più idonea a risolvere alcuni interrogativi che a suo personale avviso permangono rispetto al testo in discussione. Il senatore Russo ritiene che il testo del decreto-legge in esame proponga peraltro anche delle soluzioni condivisibili, particolarmente al comma 4 dell'articolo 1, come modificato dall'altro ramo del Parlamento: infatti, stabilendo che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattito, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse, si individua un percorso che certamente eviterà problemi interpretativi di non lieve momento. Anche per quanto riguarda il comma 3 le valutazioni del senatore Russo sono di ampia condivisione. Resta, peraltro, il problema degli effetti sui procedimenti in corso dell'asserita applicabilità dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione, come previsto

dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, considerato che tale applicabilità – che certamente non può essere revocata in dubbio – in assenza dell'interposizione di uno strumento legislativo *ad hoc* nel processo penale non potrà evitare che i giudici siano costretti a sollevare eccezioni di incostituzionalità. Tale prospettiva, considerati gli effetti di appesantimento sui giudizi in corso, renderebbe forse opportuno – se le condizioni complessive lo permetteranno – immaginare una diversa soluzione normativa.

Proseguendo, quindi, nel proprio intervento il senatore Russo ritiene che il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, sia una norma di non facile lettura anche se con ogni probabilità si vuole con esso far riferimento alle norme specifiche del processo minorile che permettono il giudizio allo stato degli atti, di tal che il consenso dell'imputato minorenni salverebbe gli atti così utilizzati dalla censura di incostituzionalità per essere stati acquisiti in violazione del principio del contraddittorio.

Dopo essersi soffermato, infine, sul comma 6 – rispetto al quale osserva come, avuto riguardo agli atti raccolti nel corso dell'istruttoria formale per i procedimenti che proseguono con il rito anteriore al nuovo codice di procedura penale, questi atti dovrebbero considerarsi acquisiti al fascicolo per il dibattimento ed essere conseguentemente regolati dalla disposizioni di cui al comma 2 – il senatore Russo conclude dichiarando di avere espresso i suoi orientamenti quasi a titolo personale, considerate le riserve espresse tanto per il decreto-legge nel testo varato dal Governo quanto per quello poi risultante all'esito dell'esame della Camera dei deputati. Si riserva, conseguentemente, di assumere una posizione più definita alla luce della discussione successiva, anche perché è ben consapevole della difficile situazione politica in cui il testo del provvedimento è maturato. Ritiene, conclusivamente, che sarà comunque opportuno verificare la possibilità di possibili interventi migliorativi previa una verifica con l'altro ramo del Parlamento in ordine alla fattibilità di tale iniziativa.

Il presidente PINTO invita il senatore Russo a procedere negli approfondimenti da lui preannunziati.

Il relatore FOLLIERI, con riferimento al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge, come modificato, dichiara, invece, di non concordare con l'interpretazione proposta dal senatore Russo.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del presidente PINTO, la Commissione conviene di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 4151 e congiunti a martedì 22 febbraio alle ore 18,30.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

268^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene l'ambasciatore Giovanni Dominedò, direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 9 febbraio scorso.

Il presidente MIGONE avverte che l'odierna audizione del Direttore generale per il personale sarà utile come istruttoria per l'esame dello schema di decreto legislativo sul riordino della carriera diplomatica, su cui la Commissione dovrà esprimere un parere entro il 6 marzo. Fa presente altresì che nella prossima settimana si svolgeranno le audizioni dei rappresentanti sindacali e del Segretario generale della Farnesina.

Rivolge quindi un caloroso benvenuto all'ambasciatore Dominedò, che invita a prendere la parola per illustrare i contenuti dello schema di decreto legislativo.

L'ambasciatore Giovanni DOMINEDÒ pone in evidenza che il riordino della carriera diplomatica si inserisce nel più ampio contesto della riforma dell'amministrazione, che si articola in una serie di provvedimenti riguardanti sia le strutture del Ministero degli affari esteri che il suo personale. In particolare, lo schema di decreto legislativo mira a garantire due fondamentali obiettivi: da un lato si vuole assicurare al Ministero la possibilità di impiegare gli elementi migliori nei posti di maggiore responsabilità, dall'altro si intende garantire a chi ha meriti e capacità uno sbocco adeguato per le legittime aspirazioni di carriera.

Tra gli aspetti innovativi del decreto va sottolineata la ricerca di una flessibilità negli sviluppi di carriera, per evitare la burocratizzazione del Ministero, pur nel rispetto delle garanzie formali essenziali per disciplinare un comparto così importante della dirigenza pubblica. Tale obiettivo viene perseguito rafforzando i percorsi formativi e professionali e con la semplificazione dei gradi, che sono ridotti da sette a cinque. Contemporaneamente il decreto prevede, in attuazione della delega, il rafforzamento della dotazione organica nella misura del 20 per cento rispetto a quella esistente alla data del 1° luglio 1998.

Il numero totale dei diplomatici passerà così da 938 a 1.119, con un incremento di 181 unità e con il contestuale riassorbimento delle posizioni soprannumerarie che ancora esistono, nei gradi di ministro plenipotenziario di II classe e di consigliere di ambasciata, per effetto della legge n. 285 del 1989. La riduzione dei gradi si è attuata con la fusione delle posizioni di segretario di legazione e di primo segretario di legazione, nonché di quelle di ministro plenipotenziario di II e di I classe, in quanto le funzioni da svolgere in Italia e all'estero sono sostanzialmente identiche. Peraltro la struttura della carriera si avvicina più alla figura geometrica del cilindro che a quella della piramide, dal momento che i gradi centrali della carriera – cioè quelli di consigliere di legazione, di consigliere di ambasciata e di ministro plenipotenziario – avranno una consistenza rispettivamente di 270, 232 e 208 posti.

La revisione delle procedure di avanzamento si realizzerà con l'istituzione di tre apposite commissioni per l'avanzamento ai gradi predetti. Peraltro la commissione concernente le nomine al grado di ministro plenipotenziario avrà una funzione consultiva, dovendosi rispettare la discrezionalità della scelta effettuata dal Consiglio dei Ministri. Ciò costituisce comunque una novità assoluta, che assicurerà la massima trasparenza anche delle nomine a ministro plenipotenziario mediante l'intervento di un autorevole organo collegiale. È stato altresì previsto che gli avanzamenti ai vari gradi avvengano una sola volta all'anno e a data fissa, al fine di eliminare le incertezze che, in passato, avevano penalizzato o favorito ingiustamente alcuni funzionari diplomatici.

L'ambasciatore Dominedò sottolinea poi che con il decreto legislativo saranno introdotti percorsi professionali obbligatori, che garantiranno la migliore formazione dei funzionari mediante l'assegnazione, in un periodo di tempo adeguato, in diversi settori di attività e in distinte aree geografiche; in tal modo nessuno potrà più godere di una sorta di rendita di posizione, prestando servizio esclusivamente in sedi o in uffici particolarmente ambiti.

Anche le modalità di valutazione periodica dei diplomatici sono state modificate, sostituendo i rapporti informativi annuali con schede di valutazione più adeguate alla particolare attività da loro prestata. Per i consiglieri di ambasciata e per i ministri plenipotenziari è invece prevista una relazione biennale sul servizio prestato, assicurando comunque la più ampia collegialità possibile nella valutazione. Sono poi previste numerose innovazioni anche in tema di avvicendamenti e assegnazione dei posti, in-

clusa un'informativa al Parlamento in occasione delle nomine dei capi missione, successivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri e prima della richiesta di gradimento.

L'articolo 14 del decreto legislativo prevede un negoziato tra una rappresentanza dell'amministrazione e le organizzazioni sindacali del personale diplomatico, al fine di regolamentare taluni aspetti del rapporto d'impiego, nonché il trattamento economico metropolitano dei funzionari diplomatici. Si introduce, durante il servizio presso l'amministrazione centrale, un trattamento economico onnicomprensivo articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate alle posizioni funzionali ricoperte e ai risultati conseguiti. L'obiettivo che si intende perseguire, in conformità alle direttive contenute nella legge-delega, consiste in una doppia perequazione: orizzontale nei confronti dei dirigenti contrattualizzati, verticale all'interno della carriera diplomatica con un effetto di trascinarsi verso l'alto del trattamento economico metropolitano dei gradi più bassi.

Infine l'articolo 16 consente di valorizzare i giovani funzionari più meritevoli, stabilendo che possano avere la titolarità di incarichi in precedenza riservati a funzionari del grado superiore: i consiglieri di legazione potranno essere pertanto nominati capi ufficio e i consiglieri di ambasciata vice direttori generali.

Il senatore CORRAO chiede informazioni circa il ruolo e gli organici degli addetti scientifici e culturali, sottolineandone l'importanza, e fa presente che anche per l'ammissione alla carriera diplomatica sarebbe necessaria una maggiore qualificazione nell'area scientifico-culturale. Sarebbe poi opportuna una maggiore considerazione per i funzionari di sesso femminile, in quanto la condizione di donna non deve essere penalizzante per gli sviluppi di carriera. Si sofferma infine sui collocamenti fuori ruolo, criticando la disposizione che consente il ricorso a tale istituto anche per inviare diplomatici a prestare servizio presso le Regioni e le città metropolitane: si tratta di un'estensione impropria, che oltretutto impoverisce le già scarse risorse umane della carriera diplomatica.

Il senatore SERVELLO esprime qualche perplessità per la previsione ricorrente di consultazioni con i sindacati, che potrebbe condizionare eccessivamente l'attività dell'amministrazione. Chiede poi se vi siano connessioni tra il testo del decreto legislativo sulla carriera diplomatica e altri atti previsti anch'essi dalla legge n. 266 del 1999, tra cui il regolamento sugli incarichi dirigenziali dei funzionari amministrativi e il decreto legislativo sui contrattisti in servizio all'estero.

Sollecita altresì maggiori informazioni circa i percorsi formativi previsti per gli avanzamenti di carriera, con particolare riguardo ai corsi che dovranno essere frequentati presso l'Istituto diplomatico. Infine denuncia la sottovalutazione degli istituti di cultura all'estero, che potrebbero svolgere un ruolo fondamentale di promozione della cultura e dell'immagine

dell'Italia, ma sono costretti a operare con scarsissime risorse finanziarie e umane.

La senatrice DE ZULUETA concorda con il senatore Corrao circa la penalizzazione delle donne, che nella carriera diplomatica sono in una posizione nettamente peggiore rispetto agli altri settori del pubblico impiego. Per quel che riguarda l'accesso alla carriera, domanda poi perché non si sia voluto cogliere quest'occasione per aprirla all'apporto di funzionari di comprovata esperienza nelle organizzazioni internazionali. Ricorda altresì che, durante l'esame della legge-delega, in Senato fu richiesta una maggiore trasparenza nelle procedure con cui sono assegnati gli incarichi, con la pubblicità di tutte le candidature avanzate.

Infine chiede quali soggetti potranno conoscere il contenuto delle schede di valutazione dei diplomatici, sottolineando che anche a tal riguardo è necessaria la massima trasparenza, per evitare che i superiori gerarchici agiscano con eccessiva discrezionalità.

Il presidente MIGONE chiede quali siano state le obiezioni avanzate dal Ministro per la funzione pubblica al testo dello schema di decreto legislativo che è stato sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri. Fa poi presente che, in base alle disposizioni del decreto legislativo, saranno necessari almeno 20 anni di servizio per diventare capo missione: ciò significa che si potrà esser nominati a tale incarico a circa 50 anni di età, cioè a una soglia decisamente elevata.

Ritiene inoltre che il decreto legislativo non sciolga un nodo di centrale importanza per la diplomazia italiana, cioè il rapporto tra l'attribuzione delle funzioni e l'avanzamento in carriera. Fermo restando che il Ministro deve avere la più ampia libertà di scelta dei suoi collaboratori, sembra ovvio che gli effetti di tale scelta non debbano pregiudicare gli assetti di carriera: se però l'ordinamento del personale impone al Ministro di promuovere un funzionario per poterlo nominare, in questo modo si determinano effetti permanenti che favoriscono alcuni e penalizzano altri. Infine auspica che in futuro coloro che svolgeranno funzioni di capo di gabinetto o di consigliere diplomatico non abbiano più un percorso di carriera agevolato rispetto ai colleghi.

Il senatore ANDREOTTI esprime un giudizio positivo sullo schema di decreto legislativo, che corrisponde alle direttive contenute nella legge di delega, nonché allo spirito del dibattito parlamentare. In particolare, l'equilibrato aumento degli organici consentirà di potenziare gli uffici senza comportare una ingiustificata proliferazione di funzioni e di ruoli. La semplificazione dei gradi viene incontro a una legittima aspettativa dei funzionari più giovani, che avranno così la prospettiva di una più rapida carriera. È poi importante che il decreto preveda procedure garantiste per gli avanzamenti di carriera e l'assegnazione degli incarichi, anche al fine di evitare contestazioni e controversie.

In merito a un'osservazione del senatore Servello, rileva infine che la riforma di un ministero richiede inevitabilmente un confronto con i sindacati, ma in generale non è esatto sostenere che nell'attuale fase vi sia un eccesso di concertazione sindacale.

Il senatore SERVELLO precisa che la sua osservazione non si riferiva al confronto sul processo di riforma, ma riguardava piuttosto la gestione degli uffici e delle carriere: un eccesso di sindacalizzazione potrebbe comportare contrattazioni improprie anche in materie che devono restare nella responsabilità del vertice politico e amministrativo.

L'ambasciatore DOMINEDÒ risponde anzitutto alla domanda del Presidente circa i rilievi del Ministro della funzione pubblica, precisando che, dopo la recente crisi di Governo, il ministro Bassanini ha opportunamente riesaminato il testo su cui vi era già il concerto del suo predecessore, invitando a delegificare alcune materie e a introdurre maggiori elementi di meritocrazia. Pertanto numerose disposizioni che erano dettagliatamente disciplinate nello schema di decreto legislativo sono state sostituite con rinvii a decreti ministeriali o a regolamenti. Inoltre sono stati abbreviati gli sviluppi di carriera, riducendo la permanenza minima nei gradi di consigliere di legazione, consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario. Per gli incarichi di capo missione, si è previsto di poter nominare i consiglieri di ambasciata che siano collocati nei primi due terzi di tutti i posti in ruolo.

Quanto all'invecchiamento della carriera, fa presente al presidente Migone che nell'attuale situazione, a differenza che in passato, un ministro plenipotenziario può svolgere qualsiasi funzione nell'amministrazione centrale e anche nelle sedi all'estero più prestigiose. Ribadisce che sono stati previsti adeguati percorsi funzionali per evitare di avvantaggiare chi si trova in posti ad alta visibilità e, comunque, rileva che non basta aver svolto funzioni di gabinetto per potersi mettere in evidenza, in quanto viene valutato il modo in cui tali funzioni sono state svolte.

Risponde poi ai quesiti circa la formazione e l'aggiornamento professionale, precisando che nel decreto sono previsti corsi in tre fasi della carriera: un corso di nove mesi per i funzionari neo assunti, prima della loro conferma nei ruoli, e due corsi di carattere propedeutico in vista delle promozioni ai gradi di consigliere di legazione e di ministro plenipotenziario, che avranno la durata rispettivamente di sei e tre mesi.

Quanto alle implicazioni finanziarie del provvedimento, ricorda che nella legge finanziaria vi è uno stanziamento complessivo di 100 miliardi per l'attuazione della legge n. 266 del 1999, ma fa presente che tale stanziamento non è stato ancora ripartito tra i vari Ministeri interessati. La Farnesina ha richiesto l'assegnazione di 46,5 miliardi di lire, che sono giudicati essenziali per poter applicare le disposizioni riguardanti il suo personale. Risponde poi al quesito del senatore Servello circa gli altri provvedimenti di attuazione della citata legge n. 266, precisando che il regolamento relativo agli incarichi dirigenziali è stato inviato al Consiglio di

Stato, per il previsto parere, e che lo schema di decreto legislativo sui contrattisti all'estero sarà al più presto trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Pur rilevando che gli istituti di cultura non rientrano nell'ambito della delega, assicura che il Ministero sta elaborando un disegno di legge volto a modificare la normativa vigente in materia. In generale, vi è la consapevolezza di dover intervenire per potenziare il settore della promozione culturale, per il quale esistono appositi ruoli amministrativi, ma va anche riaffermata l'esigenza che i funzionari diplomatici – soprattutto quelli che prestano servizio in alcune aree geografiche – debbano approfondire un grande impegno nel settore culturale e scientifico.

L'ambasciatore Dominedò risponde poi alle domande rivoltegli circa la presenza delle donne nella diplomazia, ricordando che furono ammesse al concorso diplomatico a partire dal 1964 e che attualmente un decimo dei diplomatici italiani è di sesso femminile. Non vi è alcuna penalizzazione nei loro confronti e sono anzi favoriti i ricongiungimenti familiari, ove possibili, mentre in altri casi si applica la «legge Signorello» che prevede l'aspettativa per uno dei coniugi.

Quanto ai collocamenti fuori ruolo, attualmente essi riguardano 22 diplomatici, cui vanno aggiunti 8 funzionari posti a disposizione, con o senza incarico. Vi è poi un certo numero di funzionari in posizione di comando, per i quali non sono previsti limiti numerici. Lo schema di decreto legislativo, se da un lato sopprime la figura del funzionario a disposizione, dall'altro amplia i casi di collocamento fuori ruolo poiché, nell'attuale realtà italiana, è innegabile che le Regioni e le città metropolitane svolgano un'intensa attività internazionale e possano aver bisogno dell'opera di un diplomatico.

Il presidente MIGONE chiede all'ambasciatore Dominedò di far pervenire alla Commissione, ai fini dell'istruttoria sullo schema di decreto legislativo, tabelle comparative da cui risulti l'andamento degli organici negli ultimi decenni e la prevedibile situazione dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo, tenendo conto del riassorbimento dei soprannumerari e della nuova disciplina per il collocamento fuori ruolo.

L'ambasciatore DOMINEDÒ assicura la più ampia collaborazione degli uffici per ogni opportuno approfondimento. Fa poi presente alla senatrice De Zulueta che la legge-delega ha ribadito l'accesso alla carriera diplomatica dal grado iniziale e mediante concorso, ma si prevede che tra i titoli valutabili ai fini del punteggio siano inclusi anche i periodi di servizio prestato presso le organizzazioni internazionali. Per quel che riguarda infine le schede di valutazione, si tratta di una delle questioni delegificate su richiesta della Funzione pubblica e, pertanto, sarà disciplinata con un atto regolamentare.

Il presidente MIGONE ringrazia l'ambasciatore Dominedò e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ

Il presidente MIGONE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani, mercoledì 16 febbraio, e per giovedì 17 febbraio sono integrate con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3547-bis-B riguardante la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover.

La seduta termina alle ore 17,10.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

205^a seduta

Presidenza del Presidente

AGOSTINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE.

Il PRESIDENTE rende noto che sono entrati a far parte della Commissione i senatori Murineddu e Viviani. Ai neo-commissari rivolge il più cordiale benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il PRESIDENTE, preso atto dell'assenza del proponente, dichiara decaduta l'interrogazione n. 3-00646.

Il sottosegretario GUERRINI risponde poi all'interrogazione n. 3-00700 premettendo che non esiste e non è mai esistito alcun «rapporto di dipendenza» tra Difesa e Finmeccanica. L'attività degli organismi preposti all'elaborazione dei requisiti delle scelte tecniche, alla contrattualistica ed all'accettazione dei sistemi d'arma è sempre stata sottoposta alla rigida regolamentazione contenuta nelle disposizioni della contabilità generale dello Stato. All'epoca dei fatti evidenziati nell'interrogazione, il volume degli investimenti previsto dal cosiddetto «Nuovo Modello Difesa» 1993, ammontava a 55.000 miliardi. Nel quadro dell'accordo Governo-Finmeccanica era stato previsto che detto volume di risorse fosse destinato agli investimenti globali per la Difesa nel decennio 1994-2003. L'accordo precisava che solo una parte di detto volume (30.000 miliardi) riguardava programmi di interesse della Difesa da realizzare attraverso Aziende Fin-

meccanica e che, di tale quota, solo 10.000 miliardi costituivano contributo della Pubblica amministrazione per l'acquisizione delle aziende ex Efim. Ciò allo scopo di garantire all'industria nazionale operante nel settore un riferimento finanziario attendibile e consentire, quindi, una realistica pianificazione aziendale e stabilità d'impiego alla manodopera. In più di una occasione, peraltro, è stato ribadito dalla Difesa il carattere equilibrato del piano, evidenziando come una deprecabile decurtazione dei volumi di investimento, rispetto alla originaria previsione di 55.000 miliardi, avrebbe comportato conseguenze sull'intera programmazione, dovendosi considerare tutti come programmi ugualmente prioritari. Per completezza di informazione, infine, si rende noto che l'ultima programmazione relativa al decennio 1998-2007 prevede un volume di investimenti pari a 65 mila miliardi. Non è possibile, peraltro, quantificare la quota-parte di spettanza delle società Finmeccanica perché solo l'esito dell'espletamento delle gare indette dalla Pubblica amministrazione, attraverso le procedure contrattuali previste dalle norme in materia, consentirà di individuare con precisione i futuri contraenti. Con specifico riferimento, poi, ai profili di «dipendenza» si deve ribadire che la competitività delle aziende Finmeccanica è assicurata da un sistema di approvvigionamento che vede coinvolte non solo tutte le aziende nazionali, in possesso dei requisiti necessari, ma che è sempre più aperto alle industrie europee e internazionali. Chiariti i termini degli accordi intercorsi tra Finmeccanica e Difesa, all'epoca dei fatti, in relazione alla programmazione di interesse militare, appare del tutto impossibile la tesi che le scelte dei programmi di armamento discendano da iniziative dell'industria. Le scelte sono state dettate dalle esigenze operative nazionali e dall'assunzione dei nuovi impegni derivanti dagli accordi internazionali. Lo scopo del decreto interministeriale del 4 agosto 1993 era quello di favorire la costituzione di complessi economico produttivi unitari specializzati in aree di eccellenza (missili, sistemi, elettronica, radar, spazio e ambiente, addestratori), al fine di riqualificare il settore industriale per la difesa. Condizione indispensabile, quest'ultima, per la realizzazione di poli produttivi che avrebbero consentito di raggiungere livelli competitivi per la sopravvivenza di tutta l'industria nazionale. Gli attuali esiti dei processi di accorpamento e riorganizzazione della base industriale della difesa europea vedono la Finmeccanica in posizione di ricercato co-protagonista delle scelte in atto a livello europeo.

Con riferimento, invece, ai rapporti di dimestichezza fra il Ministro della Difesa *pro-tempore* ed il Presidente della Finmeccanica ed al contenuto delle telefonate intercorse fra gli stessi, non si hanno a disposizione elementi che consentano particolari approfondimenti.

Per quanto concerne il contenuto delle dichiarazioni del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica *pro tempore*, si deve osservare preliminarmente che si tratta di argomentazioni del tutto legittime, in un contesto indirizzato a puntare l'indice contro alcune inefficienze del sistema burocratico e a stigmatizzare la complessità delle regole che in alcuni casi

avrebbero limitato significativamente la possibilità di ottenere prodotti idonei a soddisfare le esigenze.

Un ultimo accenno, infine, va fatto sulla questione della privatizzazione della Finmeccanica. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 1999 ha espressamente previsto che «è in fase di definizione da parte dell'IRI, nel quadro del rafforzamento dell'industria nazionale dell'alta tecnologia e del riassetto delle partecipazioni pubbliche in questo settore, un progetto di privatizzazione di Finmeccanica S.p.A., che attraverso aumenti di capitale sociale di quest'ultima e/o collocamento di azioni e/o integrazioni della stessa con altre società pubbliche, porterà la partecipazione del Tesoro dello Stato ad una quota non maggioritaria del capitale stesso, sia pure non inferiore al 30 per cento».

L'operazione di cessione sul mercato, salvo il 30 per cento che è previsto rimanga tra le partecipazioni dirette del Tesoro, dovrebbe concludersi entro il 30 giugno 2000 e la cessione dovrebbe avvenire mediante offerta globale, comprendente sia un'offerta agli investitori istituzionali che al pubblico dei risparmiatori.

Nell'ambito dell'unificazione e della razionalizzazione continentale dei settori ad alta tecnologia, che incidono pure sulla sicurezza nazionale (aeronautica, spazio, elettronica professionale, beni «duali» sia materiali che immateriali), il gruppo Finmeccanica, secondo la direttiva di Governo, ha realizzato significative alleanze settoriali (ad esempio Alenia, Marconi Systems, GKN Westland Agusta) dirette ad ottimizzare il valore delle specifiche attività interessate.

Replica il senatore Dolazza per dichiararsi insoddisfatto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che le residue interrogazioni, iscritte all'ordine del giorno, saranno svolte nella seduta di giovedì 17 febbraio, convocata per le ore 15. Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

396^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Scoca.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1703) RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti

– e voto regionale n. 120 e petizione n. 450 ad esso attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente OSSICINI, dopo aver rivolto un saluto al sottosegretario Scoca che partecipa ai lavori della Commissione per la prima volta, prende atto dell'assenza del relatore Cortiana e, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

423^a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Morese.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(4413) LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 febbraio 2000.

Il PRESIDENTE, constatato che nessuno dei senatori presenti chiede di intervenire, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 22 febbraio 2000 alle ore 13, precisando che la discussione generale rimane comunque aperta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà (n. 619)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono senatori che intendono intervenire, rinvia il seguito dell'esame, dando incarico al relatore, senatore Grusso, di predisporre uno schema di parere.

Schema di regolamento recante «Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali» (n. 622)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Il relatore BATTAFARANO prospetta l'opportunità di un intervento normativo diretto a rimuovere la disparità di trattamento ravvisabile fra la posizione delle aziende private di trasporto – le quali possono ottenere l'esonero dall'obbligo di effettuare le prescritte assunzioni di disabili soltanto dietro corresponsione di una indennità – e quella delle aziende pubbliche operanti nello stesso settore, alle quali gli obblighi in questione non si applicano.

Il sottosegretario MORESE fa presente che l'esonero dagli obblighi occupazionali per le aziende di trasporto pubbliche trae origine da una disposizione della legge n. 68 del 1999; la scelta di un trattamento differenziato non è quindi suscettibile di essere riconsiderata mediante l'introduzione di una norma di rango regolamentare.

Il relatore BATTAFARANO, nel prendere atto di quanto testé precisato dal rappresentante del Governo, auspica che sulla questione da lui richiamata possa esservi un intervento correttivo in occasione di future revisioni della legge n. 68 del 1999.

Il senatore PERUZZOTTI rileva in primo luogo che sarebbe stato preferibile che le questioni affrontate dal provvedimento avessero trovato definizione già nel decreto di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 68 del 1999, disciplinante le esenzioni dall'obbligo di assunzione per le amministrazioni pubbliche. Sarebbe stato inoltre più opportuno emanare, prima ancora che un regolamento contenente la disciplina del procedimento per la domanda e la concessione dell'esonero parziale dall'obbligo di assunzione di disabili, un regolamento individuante le mansioni e le attività che non consentono l'occupazione di lavoratori disabili.

Il Governo interviene inoltre soltanto in modo tardivo, se si considera che il regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro il 22 luglio 1999 ed avere efficacia con decorrenza 18 gennaio 2000, mentre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri individuante i casi di esclusione per le pubbliche amministrazioni avrebbe dovuto essere emanato entro il 21 luglio 1999.

L'impianto del provvedimento appare comunque nel complesso condivisibile, e potrebbe quindi essere espresso un parere favorevole; questo andrebbe però a suo avviso subordinato ad alcune condizioni.

In primo luogo, il Governo dovrebbe essere tenuto ad adottare entro il termine di trenta giorni il decreto individuante i casi di esclusione dall'obbligo di assunzione di cui al comma 1, dell'articolo 5 della legge n. 68 del 1999. All'articolo 3, comma 1, andrebbero meglio precisate le caratteristiche di cui alle lettere *a)* e *b)*, ai fini della concessione dell'esonero parziale e, al medesimo articolo, dovrebbe essere soppresso il comma 3, onde evitare di rimettere alla discrezionalità del Ministero del lavoro l'individuazione di altri settori di attività non contemplati alla legge n. 68 del 1999. Infine, all'articolo 4, comma 2, andrebbe soppresso l'ultimo periodo, ai sensi del quale la domanda di autorizzazione all'esonero deve contenere anche informazioni sulla consistenza di eventuale lavoro esterno.

In conclusione, esprime l'auspicio che le proposte da lui avanzate siano considerate dal relatore in sede di predisposizione dello schema di parere, riservandosi, ove necessario, di presentare un proprio testo alternativo.

Il relatore BATTAFARANO si riserva di presentare uno schema di parere per la seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta, per il tramite del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la risposta del Ministro del lavoro in riferimento all'ordine del giorno n. 400 presentato dai senatori Lauro e Donise ed accolto dal Governo nella seduta del 10 marzo 1999. Il testo di tale risposta, già inoltrato ai due promotori dell'ordine del giorno, è a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

Comunica inoltre che il Ministro del lavoro ha dichiarato la propria disponibilità ad un confronto con la Commissione sulle problematiche dell'occupazione e della previdenza. L'audizione avrà luogo mercoledì 23 febbraio, alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

391^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente GIOVANELLI toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,46.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Vicepresidente
Guido DONDEYNAZ

La seduta inizia alle ore 13,40.

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA*

**(S. 4457 Governo) D.L. 8/2000 Ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo
globale di latte e regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario**

(Parere alla 9ª Commissione del Senato della Repubblica) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Sauro SEDIOLI (DS-U), *relatore*, illustrando il provvedimento, fa presente che esso si inserisce nel quadro dell'azione normativa volta a dare maggiore certezza e trasparenza, nel rispetto dei regolamenti comunitari, al settore lattiero-caseario anche nella prospettiva della sua regionalizzazione. Il disegno di legge, infatti, reca la conversione del decreto-legge n. 8 del 2000, la cui adozione si è resa necessaria ed urgente in quanto l'esame del progetto di riforma organica della legge 468 del 1992 (A. C. 5687), di cui la Camera ha iniziato la trattazione in assemblea il 31 maggio scorso con la discussione generale, e di cui il relatore auspica una celere approvazione, non ha potuto per il momento concludersi per la concomitanza di altri impegni rilevanti parlamentari. Il relatore, dopo aver ricordato che, a livello legislativo, si è sostanzialmente chiusa la vicenda dei periodi di produzione dal 1995-'96 sino al 1998-'99, segnala la necessità e l'improrogabilità di taluni adempimenti per permettere la regionalizzazione del sistema a partire dal periodo 2000-2001. L'articolo 1, al comma 1, prevede che le maggiori quote assegnate, nell'ambito del negoziato di Agenda 2000, all'Italia, per la stagione 2000-2001, affluiscano alla riserva nazionale e siano ripartite tra le regioni secondo la tabella allegata al decreto-legge, sulla base di un criterio che considera le quote allocate e la produzione commercializzata

nel biennio 1995-'96 e 1996-97 (in pratica, la media tra licenze disponibili e quote realizzate). Le regioni procedono poi al riparto interno, garantendo ai giovani produttori (tali intendendosi quelli al di sotto dei quarant'anni) una riserva del 20 per cento. Il relatore sottolinea che sul provvedimento, e quindi anche sulla tabella di ripartizione delle maggiori quote, si è registrato il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, circostanza questa che deve essere valutata assai positivamente perché segna il superamento dei particolarismi che in passato hanno contribuito in misura rilevante a rendere difficile la definizione delle questioni e delle conflittualità che hanno caratterizzato il comparto della produzione lattiera. Il comma 2 consente alle regioni di vietare l'alienazione o l'affitto delle quote, al fine di combattere fenomeni speculativi. Il comma 3 demanda alle regioni il compito di notificare ai produttori i quantitativi individuali. Il comma 4 prevede la controfirma del produttore sui moduli di consegna, con possibilità per le regioni di attivare i necessari accertamenti. Il comma 5 proroga i criteri di priorità della compensazione nazionale, di cui alla legge n. 118 del 1999, sino alla riforma organica del settore; tali criteri collocano al primo posto i produttori titolari di quota delle zone di montagna. Il comma 6 rende possibile le cessioni di quote anche in ambito extraregionale, purché si prevedano le relative modalità di controllo. Il comma 7 proroga al 30 aprile prossimo i termini per le compensazioni nazionali relative alle stagioni 1997-'98 e 1998-'99. Il comma 8 conferma la vigenza della legge 468 del 1992 per le parti non modificate, rinvia all'articolo 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998 per l'esercizio da parte dello Stato dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza delle regioni, e contiene la consueta clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Conclude proponendo che la Commissione esprima parere favorevole.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) dichiara, a nome del proprio gruppo, voto favorevole sulla proposta del relatore.

Anche il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) dichiara di condividere la relazione e la proposta di parere favorevole, esprimendo nel contempo l'auspicio di una rapida conclusione della complessa vicenda delle quote latte.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), nel dichiarare voto favorevole, auspica che anche attraverso il provvedimento in esame possa porsi fine a un contenzioso che ha avuto riflessi negativi sull'immagine dell'Italia in ambito europeo.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) rileva che l'attuale sistema di regolazione del settore lattiero-caseario non consente alle imprese delle zone montane di essere vitali in quanto non tiene conto del fatto che per le attività produttive di tali aree non si pongono alternative in termini di vocazioni agricole diverse. Il provvedimento, quindi, non tutela, a suo avviso, gli interessi delle zone montane.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), pur riconoscendo la serietà delle preoccupazioni del senatore Gubert, gli fa presente che i criteri applicabili alle operazioni di compensazione nazionale collocano in posizione prioritaria i produttori delle zone montane. Estremamente positiva inoltre è la riserva del venti per cento prevista per i giovani produttori soprattutto nella logica della sperimentazione di colture alternative.

Il deputato Sauro SEDIOLI (DS-U), *relatore*, è dell'avviso che il provvedimento contenga una soluzione equilibrata, pur non risolvendo i problemi delle regioni del Nord, come Lombardia ed Emilia-Romagna, che nel riparto delle quote risultano penalizzate rispetto al criterio della produzione commercializzata. Inoltre, pur giudicando assai importante il problema della produzione lattiera nei territori montani, di cui peraltro il provvedimento in esame tiene conto richiamando le disposizioni del comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge n. 43 del 1999, convertito in legge n. 118 del 1999, egli ritiene che esso debba trovare soluzione in sede di riforma organica della legislazione del settore. Ribadisce quindi la propria proposta di parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro), la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Sui lavori della Commissione

Il Presidente Guido DONDEYNAZ avverte che la seduta convocata per domani, mercoledì 16 febbraio, alle ore 13.30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati – S. 4339.

La seduta inizia alle ore 13,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

Gruppo di lavoro sulle problematiche concernenti i traffici illeciti nazionali ed internazionali in relazione allo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti

(coordinatore Presidente Massimo Scalia)

Il Gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 12,30 alle ore 13,40.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 20,15.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione ERUROPOL

Audizione del dottor Emanuele Marotta Vice Direttore dell'Ufficio europeo di Polizia
EUROPOL

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il dottor MAROTTA svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Sandra FEI (AN) e Fabio EVANGELISTI, *presidente*, cui risponde il dottor MAROTTA.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 21,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

28ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 12,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente CIRAMI comunica che il Gruppo Misto ha provveduto a designare il suo nuovo rappresentante in Commissione nella persona del senatore Mario Rigo.

Informa quindi che, in data 1° febbraio 2000, il tribunale di Roma, sezione fallimentare, ha inviato alla Commissione, per conoscenza, copia del provvedimento emanato dal giudice delegato Norelli di rigetto dell'istanza del commissario governativo Lettera, con la quale si chiedeva l'autorizzazione a nominare difensori della Federconsorzi per poter esercitare l'azione civile nel procedimento penale di Perugia.

Comunica inoltre che, in data 9 febbraio 2000, è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, l'informativa depositata dal liquidatore giudiziale Caiafa relativa all'atto di transazione tra Federconsorzi in concordato preventivo e amministratori, sindaci e direttore generale della Fedit, sottoscritto in data 28 dicembre 1999. In tale atto si prevede la rinuncia da parte del liquidatore giudiziale alle azioni di responsabilità avviate e si ritiene soddisfatta ogni presente e futura pretesa a fronte del versamento da parte dei convenuti di una somma complessiva di 10 miliardi; il commissario governativo rinuncia alla costituzione di parte civile nei confronti di tutti gli imputati del processo penale pendente presso il tribunale di Roma.

Informa quindi di aver inviato, in data 10 febbraio 2000, alla Coldiretti, alla Confagricoltura e alla Banca Nazionale dell'Agricoltura richiesta di documentazione, al fine di poter meglio analizzare i rapporti economici intercorsi tra tali Organizzazioni e la Fedit. Fa altresì presente di aver richiesto, in data 7 febbraio 2000, al dottor Artusi, consulente della società *Arthur Andersen*, di redigere una dettagliata nota in merito all'incarico, a

lui conferito dal ministro dell'agricoltura *pro tempore* Saccomandi e avente ad oggetto l'analisi delle condizioni economiche e finanziarie della Federconsorzi.

Comunica infine che, nella riunione del 10 febbraio 2000, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha approvato il seguente calendario dei lavori: martedì 15 febbraio 2000, alle ore 12: audizione del senatore Giulio Andreotti; giovedì 17 febbraio 2000, alle ore 13,30: audizione del dottor Filippo Maria Pandolfi.

Audizione del senatore Giulio Andreotti

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il senatore Andreotti per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Intervengono quindi ripetutamente per porre domande i deputati OCCHIONERO, CHIUSOLI e ALOI, i senatori DE CAROLIS, PASQUINI e MAGNALBÒ e il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati il senatore ANDREOTTI.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il senatore Andreotti per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 17 febbraio 2000, alle ore 13,30, per procedere all'audizione del dottor Filippo Maria Pandolfi.

La seduta termina alle ore 14,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

175^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,25.

(3463) Athos DE LUCA ed altri. – Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere contrario)

Il relatore PINGGERA espone il contenuto del disegno di legge, rilevando che la deroga alla normativa vigente in tema di locazione non appare giustificata, tanto più considerando le improprie precisazioni del comma 2. Propone, pertanto, di esprimere un parere contrario.

Il senatore PASTORE concorda, affermando che le deroghe alla disciplina del rilascio di immobili, più volte disposte per quelli a uso abitativo che godono indubbiamente di una tutela maggiore, sono state nondimeno considerate non legittime da parte del giudice delle leggi. Il provvedimento in esame, dunque, è evidentemente lesivo del diritto di proprietà, protetto dalla Costituzione.

Il presidente ANDREOLLI richiama l'attenzione sulla parte conclusiva della relazione che accompagna il disegno di legge, rilevando che la finalità connessa all'evento del Grande Giubileo è stata in gran parte conseguita con l'articolo 6 della legge n. 494 del 1999.

La Sottocommissione conviene nel formulare un parere contrario sul disegno di legge in titolo.

(4427) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Eritrea in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 febbraio 1996, e relativo scambio di Lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 ed il 26 aprile 1999*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

In sostituzione della relatrice designata PASQUALI, il presidente ANDREOLLI dà conto del disegno di legge, proponendo un parere di nulla osta.

La Sottocommissione consente.

(4429) *BISCARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica*

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, la Sottocommissione esprime un parere di nulla osta.

(4164-B) *Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sugli emendamenti al testo modificato dalla Camera dei deputati: al riguardo, propone di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione consente.

(2970) *CORTIANA e SARTO. – Disciplina dei voli in zone di montagna*

(3175) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disciplina dei voli in zone di montagna*

(3821) *CONTE ed altri. – Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna*

(Parere alla 8^a Commissione su emendamenti al testo unificato: Esame. Parere in parte non ostativo, in parte favorevole con osservazioni)

Il relatore PINGGERA, estensore dei pareri già resi sui disegni di legge e sul relativo testo unificato, rinuncia a svolgere la funzione di relatore nella fase attuale, considerato che alcuni degli emendamenti in esame sono stati da lui presentati.

Il presidente ANDREOLLI, quindi, riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, ritenendo che essi non suscitano obiezioni per quanto di competenza. In merito agli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3, inoltre, egli osserva che il parere contrario pronunciato in ordine all'articolo 7 del testo unificato, sarebbe positivamente risolto dall'accoglimento di quelle proposte di modifica, il 7.1 e il 7.2 in combinato disposto e il 7.3 con una estensione soppressiva nel comma 1 dello stesso articolo 7, quanto alle province autonome.

Il senatore PASTORE osserva che gli emendamenti all'articolo 7 potrebbero far venire meno ogni efficacia della legge statale, che pertanto risulterebbe inutile.

Il presidente ANDREOLLI, relatore, precisa che gli emendamenti 7.1 e 7.2, nel loro insieme, avrebbero l'effetto di prevedere l'applicazione della legge statale solo in assenza di legislazione regionale o provinciale. L'emendamento 7.3, invece, fa salva comunque la legislazione delle regioni a statuto ordinario, purchè sia più restrittiva della legge statale, mentre condiziona la legislazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome a una conformità di scopo con la legge statale. Entrambe le soluzioni, pur indubbiamente diverse, sono a suo avviso compatibili con i pareri già resi in materia. Conferma, pertanto, la proposta di esprimere un parere positivo sugli emendamenti trasmessi, precisando che il 7.1 e il 7.2, ovvero il 7.3, se approvati, faranno venir meno le ragioni del parere contrario reso sull'articolo 7 del testo unificato.

La Sottocommissione consente.

La seduta termina alle ore 14,50.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

243^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica De Franciscis.

La seduta inizia alle ore 14,10.

(4457) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole.)

Il presidente COVIELLO fa presente che si tratta del decreto-legge in materia di quote-latte. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 1, comma 7, recante la proroga dei termini per le compensazioni nazionali relative ai periodi 1997-98 e 1998-99, a causa di alcuni ritardi intervenuti nella sequenza delle operazioni previste. Occorre valutare se tale proroga possa comportare effetti negativi sul bilancio dello Stato in relazione alle indicazioni comunitarie per il completamento delle procedure di compensazione; ricorda che le eventuali multe da sovrapproduzione vengono poste a carico del singolo Paese, mediante minori versamenti comunitari sui relativi conti di tesoreria.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS assicura che dalla proroga non deriveranno effetti negativi sul bilancio dello Stato.

La Sottocommissione delibera di esprimere parere di nulla osta.

(4445) Deputati CREMA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del disegno di legge recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla corruzione e sull'illecito finanziamento dei partiti, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 6 prevede che le spese derivanti dal funzionamento della Commissione siano poste a carico degli stanziamenti di Camera e Senato.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS dichiara di non avere rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime pertanto parere di nulla osta.

(4427) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Eritrea in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 febbraio 1996, e relativo Scambio di Lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 ed il 26 aprile 1999
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica dell'Accordo con l'Eritrea per la promozione degli investimenti. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4164-B) Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge per il potenziamento dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni di *handicap*. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4080) ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII
(Parere alla 8^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere favorevole.)

Il presidente COVIELLO osserva che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante interventi a favore del comune Sotto il Monte

Giovanni XXIII. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare; rileva che l'eventuale approvazione degli emendamenti 1.1 (identico all'1.2), 1.3 (o 1.3-*bis*) e 1.4 (o 1.5) risolve le condizioni formulate sul testo.

La Sottocommissione delibera di esprimere parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 14,20.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2000

102^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 9^a Commissione:

(69) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato:* parere favorevole;

(2508) COLLA e AVOGADRO. – *Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni:* parere favorevole con osservazioni;

(2684) VEDOVATO e PETRUCCI. – *Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato:* parere favorevole;

(4301) PINTO ed altri. – *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato:* parere favorevole;

(4428) CUSIMANO e RECCIA. – *Riforma del Corpo forestale dello Stato:* parere favorevole.

alla Commissione speciale in materia d'infanzia:

(1829) FLORINO ed altri. – *Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici*

(2888) SCOPELLITI e PERA. – *Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori*

(2967) SALVATO e CAPALDI. – *Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori*

(3345) Athos DE LUCA ed altri. – *Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici*

(3620) LO CURZIO ed altri. – *Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile*

(3866) MONTICONE e RESCAGLIO. – *Istituzione del servizio di psicologia scolastica:* parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

**(5^a - Programmazione economica, bilancio)
(6^a - Finanze e tesoro)**

Mercoledì 16 febbraio 2000, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale (n. 621)
-

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

**(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)
(10^a - Industria, commercio, turismo)**

Mercoledì 16 febbraio 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali (4336-*quater*) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa*)
 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339)
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 16 febbraio 2000, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).

– e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).

– Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).

– DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

– MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

– LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

– PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).

– MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).

– COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).

– BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).

– FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).

– PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).

- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (3828)
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell’articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002)

- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati CREMA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti (4445) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche (1157).
- PIERONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume da parte di titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche (1482).
- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti (3164).
- MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno di «Tangentopoli» (3379).
- LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti dei partiti (4242).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla «Missione Arcobaleno».
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l’indipendenza del Nord, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l’UDR ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato*

e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21).

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- PASSIGLI – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).

XIV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell’embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
 - LAVAGNINI. – Norme a tutela dell’embrione umano (742).
 - LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
 - MAZZUCA. – Introduzione dell’articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
 - BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all’articolo 235 e dell’articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
 - PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
 - TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
 - FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull’embrione umano (2210).
 - SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l’inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l’impianto uterino di embrioni umani (2350).
 - ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
 - Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
 - SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
 - DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
 - CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell’embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 16 febbraio 2000, ore 8,30, 14,30 e 21,30

IN SEDE REFERENTE**I. Esame dei disegni di legge:**

- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- GASPERINI. – Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati (2931).
- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- Athos DE LUCA ed altri. – Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali (3463).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2

della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo (4461) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari (4151) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri*).
- GERMANÀ e LAURO. – Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari (233).
- PEDRIZZI e MONTELEONE. – Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari (647).
- PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (2189).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).
 - Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238)
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 16 febbraio 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Seguito dell'audizione del Rappresentante permanente d'Italia al Consiglio d'Europa e del Direttore generale per i paesi dell'Europa.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000 (*Approvato dal Senato in un testo risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 11 del disegno di legge di iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati*) (3547-bis-B)
- Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale – Sezione italiana, con sede in Roma (3729-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998 (4347).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998 (4366).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Eritrea in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 febbraio 1996, e relativo Scambio di Lettere integrativo effettuato ad Asmara il 20 ed il 26 aprile 1999 (4427).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 16 febbraio 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della difesa sugli indirizzi programmatici della politica di Difesa nazionale e internazionale

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Programma pluriennale di R/S SME n. 1/2000 relativo alla realizzazione di una «Interfaccia di dati digitali» - LLAPI/FAST (Low Level Air Picture Interface) (n. 624).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove norme sulla rappresentanza militare (3464) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Caratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate (2337).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. - Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (3673) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 662 ad esso attinente
- MANCA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale militare (3252).

III. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. – Estensione della medaglia mauriziana di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (564).
- BORNACIN e PALOMBO. – Modifiche alla legge 8 ottobre 1984, n. 693, in tema di attribuzione della medaglia mauriziana (3316).
- AGOSTINI ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 3 ottobre 1984, n. 693, concernente modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana (3328).

IV. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCA ed altri. – Modifiche dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa (2160).
- DOLAZZA ed altri. – Modificazioni della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della difesa (2999).

V. Esame del disegno di legge:

- DE CAROLIS ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompense al valore militare per la Resistenza per i comuni e le province (3669).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 16 febbraio 2000, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame di ulteriori emendamenti al disegno di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).

II. Esame degli emendamenti ai disegni di legge:

- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).

- Disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali (4336-*quater*) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 16 febbraio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 e della petizione n. 450 ad esso attinenti.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

IN SEDE REDIGENTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
- MANCONI ed altri. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).
- CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685).
- Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* (4164-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 16 febbraio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario (4457).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) (n. 141).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (n. 142).

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame della proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli organismi geneticamente modificati.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 16 febbraio 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Interrogazione.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: esame dello schema di documento conclusivo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà (n. 619).
 - Schema di regolamento recante «Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali» (n. 622).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - LAURO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (4413).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - DANIELE GALDI ed altri - Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
 - GRECO ed altri - Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 16 febbraio 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).

- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani. (2350).
- ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
- Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
- SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
- CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di rilancio della ricerca farmacoterapeutica (256).
- CURTO. – Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. – Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).

- DEL TURCO ed altri. – Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. – Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. – Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. – Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (3641).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari» (n. 626).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Attuazione della direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini» (n. 628).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 16 febbraio 2000, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese il 26 gennaio 2000 dal Ministro dei lavori pubblici sulle linee programmatiche del suo Dicastero.
- II. Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto di ripartizione delle risorse finanziarie da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a valere sul capitolo 2201 della tabella 18 sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 (n. 627).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Proposta di nomina dell'architetto Fulco Pratesi a presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo (n. 143).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 16 febbraio 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame dei disegni di legge:
 - Misure in materia fiscale (4336).
 - Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci (4173).
 - Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del

quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario (4457).

- GAMBINI ed altri. - Disciplina del *franchising* (3666).
- SENESE ed altri. - Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali (4178).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).
- SALVATO ed altri - Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776)
- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Attuazione della direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 95/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (n. 628).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 16 febbraio 2000, ore 13,30

Audizione di Chicco Testa, presidente dell'ENEL, di Antonino Craparotta, amministratore delegato della società ENEL produzione, e di Antonio De Marco, responsabile della gestione combustibili della medesima società.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
e di Vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL

Mercoledì 16 febbraio 2000, ore 14

- Audizione, ai sensi dell'articolo 143 comma 2 del Regolamento, del Sottosegretario agli Interni Alberto Maritati sui centri di accoglienza e di permanenza previsti dalla legge n. 40/98.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di vigilanza sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 16 febbraio 2000, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità.

- Audizione del dottor Massimo Romano, direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 16 febbraio 2000, ore 13,30

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- Audizione del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Prof. Ing. Lucio Bianco, sullo stato di attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, recante il riordino del Consiglio nazionale delle

ricerche, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- Audizione del Presidente dell'ENEA, Prof. Carlo Rubbia, sullo stato di attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante il riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente-ENEA, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Mercoledì 16 febbraio 2000, ore 13,30

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del Ministro per la solidarietà sociale, onorevole Livia Turco, sul Piano d'azione nazionale 2000-2001 per l'infanzia e l'adolescenza.
